



Sicurezza e accessibilità

Silvia Gabrielli | FIABA Onlus



Progettare per tutti. La cultura della fruibilità

2 ottobre | INFN

NORMATIVA

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

10 DICEMBRE 1948

Art. 23

1 - Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2 - Ogni individuo senza ***discriminazione***, ha diritto *Omissis*

COSITUZIONE ITALIANA
ENTRATA IN VIGORE
1 GENNAIO 1948

Art. 3

è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"

NORMATIVA ITALIANA

- *Legge n. 118 del 1971*
- *D.P.R. n. 384 del 27 Aprile 1978*
- *Legge n. 41 del 1986*
- *Legge n. 13 del 1989*
- *D.M. n. 236 del 14 giugno 1989*
- *Legge n. 104 del 1992*
- *D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996*
- *D.P.R. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia)*
- *DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216*
- *G.u. n. 114 del 16 maggio 2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale*
- *Legge n. 18 del 3 marzo 2009*

Legge n. 118 del 1971

(provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili)

art. 27 :

- In nessun luogo aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai disabili;
- I nuovi edifici pubblici e quelli di interesse sociale devono essere sprovvisti di barriere architettoniche;
- I luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici debbono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti;
- Gli alloggi di edilizia economica e popolare posti al pian terreno vanno assegnati prioritariamente ai disabili non deambulanti

D.P.R. n. 384 del 27 Aprile 1978

(regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118)

Legge n. 41 del 1986
(Legge finanziaria dello stato)

Rispetto dell'art. 27 del D.P.R. 27 aprile 1978 n.384 per il conseguimento dell'autorizzazione da parte di progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche.

Inoltre vieta l'erogazione da parte dello stato o di altri enti pubblici di contributi, o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche erano tenute a dotarsi di Piani di eliminazione delle barriere architettoniche in tutti gli edifici pubblici già esistenti non conformi alle prescrizioni del D.P.R. Del 384/1978.

Legge n. 13 del 9 gennaio 1989

“Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”

All'art. 1 comma 3 si prescrive la progettazione, la quale deve comunque prevedere:

accorgimenti tecnici idonei all'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori ivi compresi i serviscala

idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari

almeno un accesso in piano rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento

istallazione nel caso di immobili con più di tre piani fuori terra di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Al comma 4 del menzionato articolo è fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate, ai sensi della presente legge firmata da un tecnico abilitato.

D.M. n. 236 del 14 giugno 1989

*“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, la visitabilità degli edifici privati e di **edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata**, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*

Gli edifici a cui si riferisce il D.M. sono sia di proprietà privata che pubblica, possono avere destinazioni d'uso sia residenziale che pubblico, come ad esempio: teatri, uffici, cinematografi, centri commerciali, alberghi sale riunioni, ristoranti....

L'art. 4 “Criteri di progettazione per l'accessibilità” è particolarmente importante per i progettisti poiché stabilisce i requisiti dei vari componenti edilizi (come porte e balconi) di arredi fissi, di spazi interni (come servizi e cucine) e di spazi esterni alle residenze (come autorimesse, ascensori, percorsi in generale)

Ricordiamo che grazie al D.M. Finalmente, **per la prima volta** nel restauro architettonico di beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l'esistenza di un vincolo storico ed artistico vengono disciplinati gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

Legge n. 104 del 1992

“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è in vigore dal 8 febbraio 1992.

Le sue finalità sono:

- Garantire il pieno rispetto della dignità umana, i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione nella società;
- Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo umano, il raggiungimento della **massima autonomia possibile** e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività.

L'art. 23 riguarda la “Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative” mentre

L'art. 24 tratta della “eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”

D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996

“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”

All'art. 1 comma 2 si introduce la definizione di barriera architettonica – come oggi la conosciamo – come segue:

Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta, o impedita in forma permanente o temporanea;

Gli ostacoli che limitano, o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Il presente decreto ha accorpato i due filoni menzionati del D.M. 236/89 e integrati con norme tecniche di ausilio alla progettazione dell'accessibilità di edifici esistenti e di spazi esterni, come parcheggi, arredo urbano, scale , rampe, attraversamenti pedonali, marciapiedi e addirittura la segnaletica come i semafori.

D.P.R. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia)

Ha unificato in un solo corpo legislativo tutte le disposizioni mirate al superamento delle barriere architettoniche.

Nella parte II “normativa tecnica per l'edilizia” Capo III, vi sono due sezioni: la prima è dedicata agli **interventi nel settore “privato”** e la seconda a quelli del **settore “pubblico”**

La prima sezione agli art. 77-81, riporta le disposizioni della legge 13/1989, salvo alcuni successivi coordinamenti ed aggiornamenti, mentre all'art. 82 – costituente di per se la seconda sezione – riporta l'art. 24 della legge quadro n. 104/1992, con i dovuti adattamenti normativi.

Infine il T.U. stabilisce i criteri per la definizione di opere sia negli edifici pubblici che privati aperti al pubblico – difforni rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero tutte quelle che impediscano la fruibilità a persone disabili (dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'art. 82 comma 6 del presente D.P.R.)

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2 –Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto [...] per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta [...]

G.u. n. 114 del 16 maggio 2008
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei
luoghi di interesse culturale

Rivolto specialmente ai liberi professionisti ed ai funzionari delle pubbliche amministrazioni che in qualità di responsabili del procedimento, progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, soggetti finanziatori, si trovano ad affrontare il tema dell'accessibilità dei luoghi di interesse culturale come: parchi e giardini storici, aree e parchi archeologici, spazi urbani, edifici e complessi monumentali, luoghi di culto, spazi espositivi, musei, archivi e biblioteche....

Al paragrafo 2.3 troviamo i “Criteri per la progettazione e la gestione” il quale include l'orientamento, il superamento delle distanze, il superamento dei dislivelli, la fruizione delle unità ambientali e delle attrezzature, il raccordo con la normativa di sicurezza antincendio, l'allestimento di spazi espositivi ed infine il monitoraggio e la manutenzione.

Legge n. 18 del 3 marzo 2009

Ratifica della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

all'art. 27 Lavoro ed occupazione

Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità

Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro;

Assicurare che accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;

Ambiente

L'ambiente è un parametro fondamentale per la buona riuscita del processo di accoglienza del lavoratore con disabilità.

Innanzitutto bisogna dire che per rispondere positivamente alle esigenze del lavoratore con disabilità l'ambiente deve essere accessibile e sicuro.

Accessibilità

Il D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 all'art. 2 lettera G introduce il concetto di accessibilità che si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.



Accessibilità

percorsi

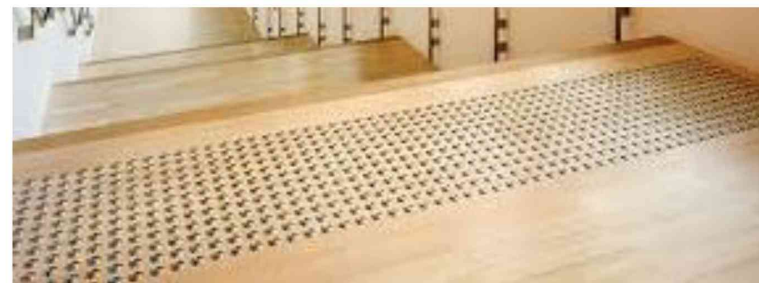
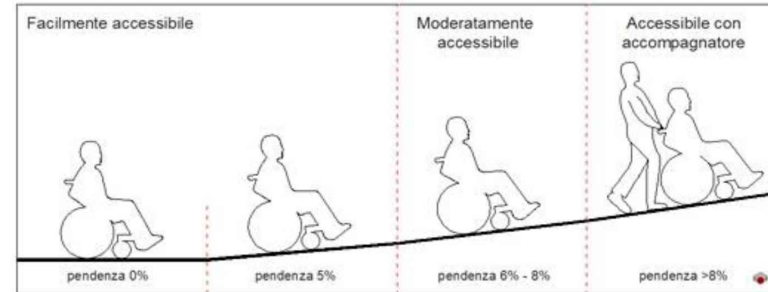
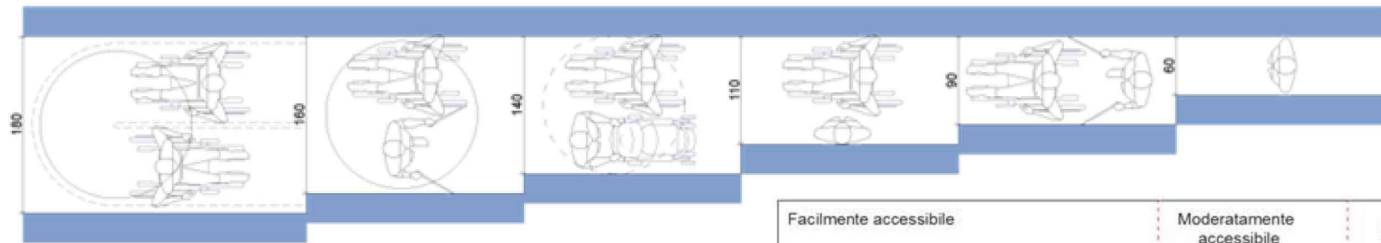
arredi

strumenti

Percorsi



Percorsi

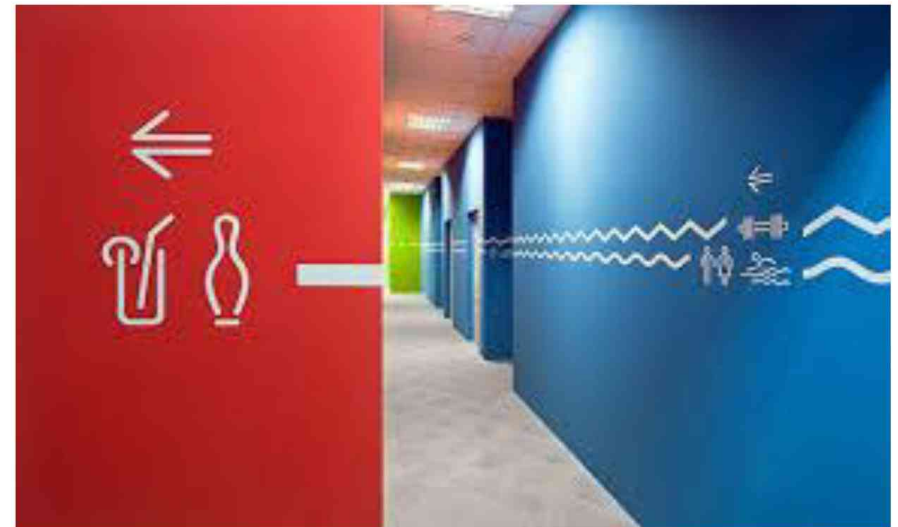




Percorsi

Segnaletica:

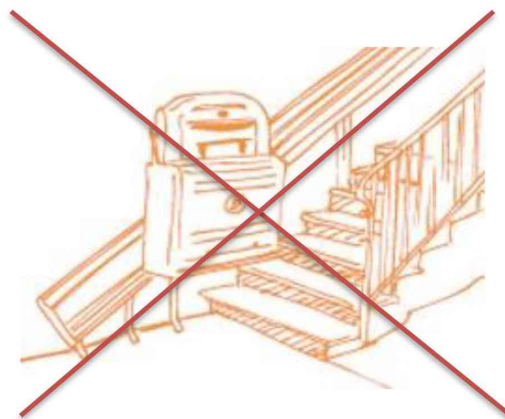
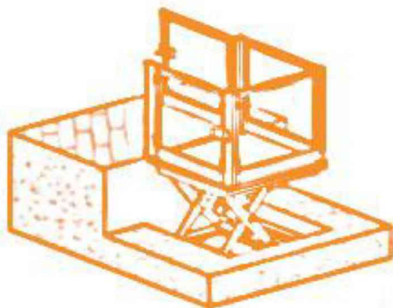
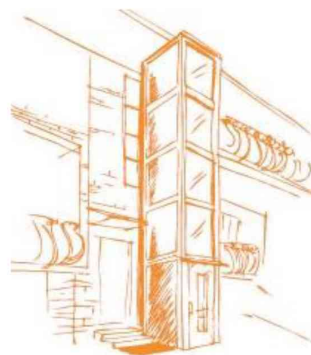
- usare colori a contrasto nella definizione degli ambienti
- utilizzare caratteri chiari e grandi nelle avvertenze
- utilizzare una comunicazione grafica e/o con immagini
- utilizzare materiali opachi



Percorsi



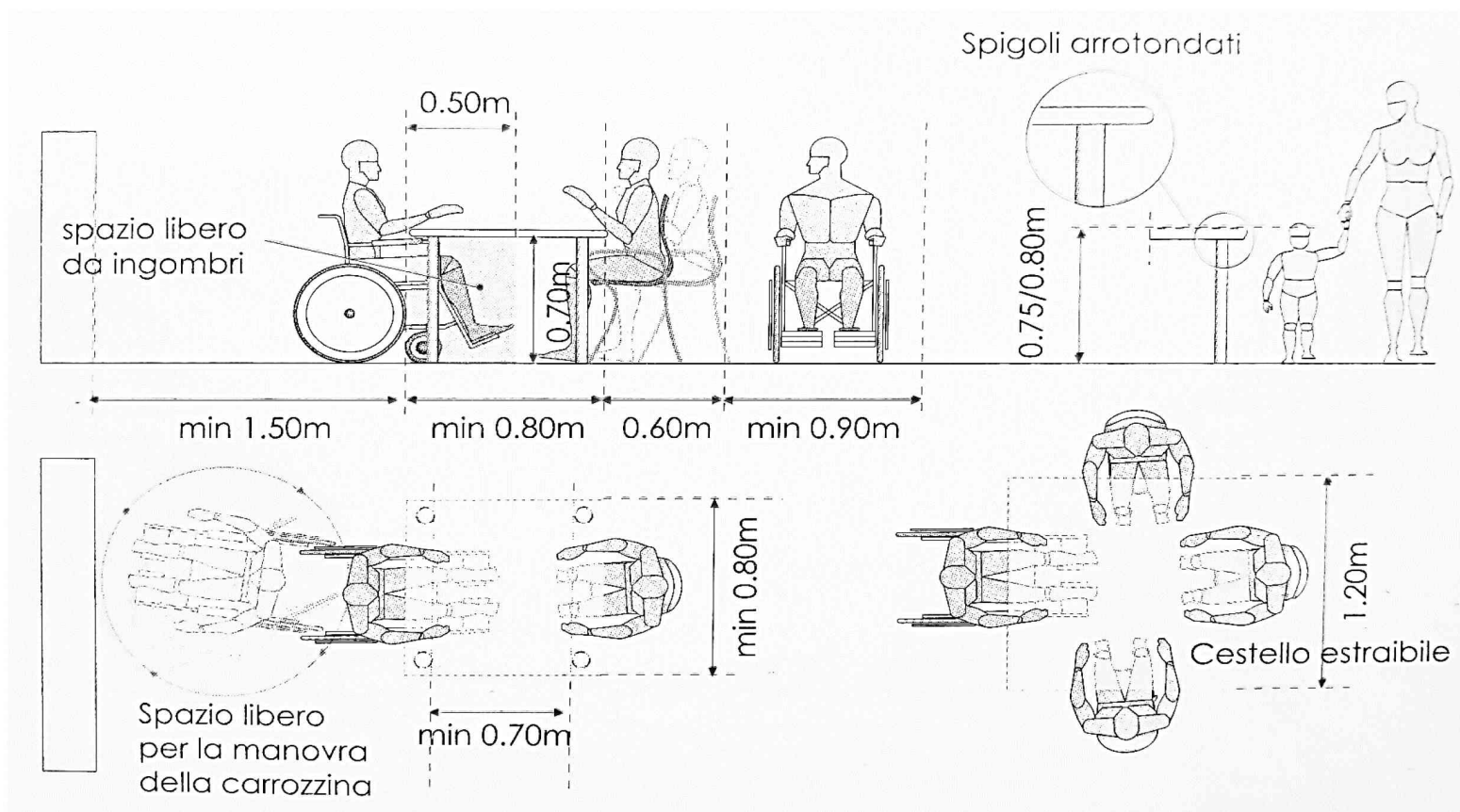
Percorsi



Arredi



Arredi

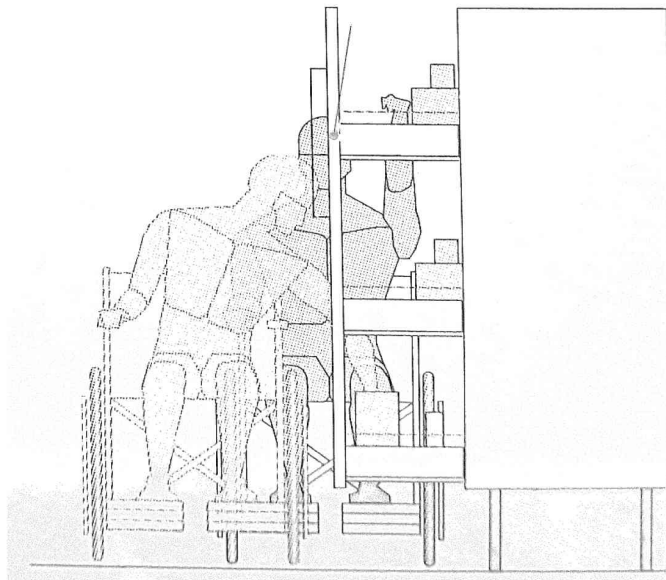


Arredi

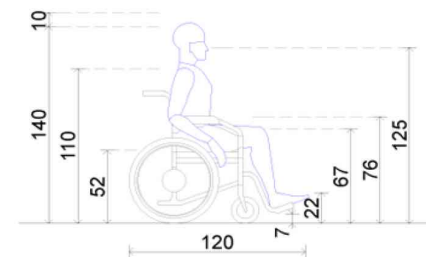
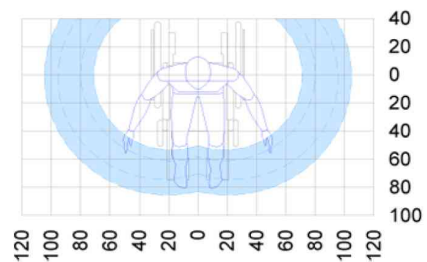
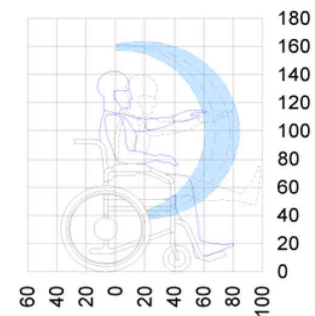
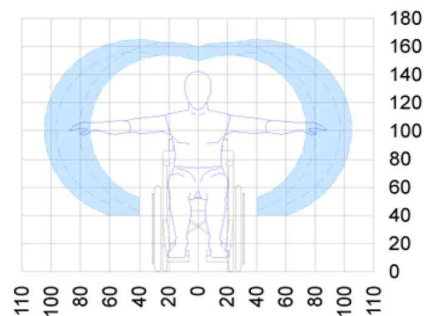


Arredi

Cestello estraibile
mobile alto



DATI ANTROPOMETRICI



Strumenti

- **Tecnologie Assistive**

Acquistare tecnologie hardware e software necessarie per lo svolgimento delle mansioni del lavoratore con disabilità al fine di rendere utilizzabili per tutti in funzione della loro disabilità (es. tastiere Braille, telefoni viva voce, software di riconoscimento vocale per pc, software di ingrandimento, ecc..)



Sicurezza

Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

[...]

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

[...]



Sicurezza

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

8.3 - Assistenza alle persone disabili in caso di incendio

8.3.1 - Generalità Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.



Sicurezza

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.



Sicurezza

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato



Sicurezza

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

8.3.4 - Utilizzo di ascensori

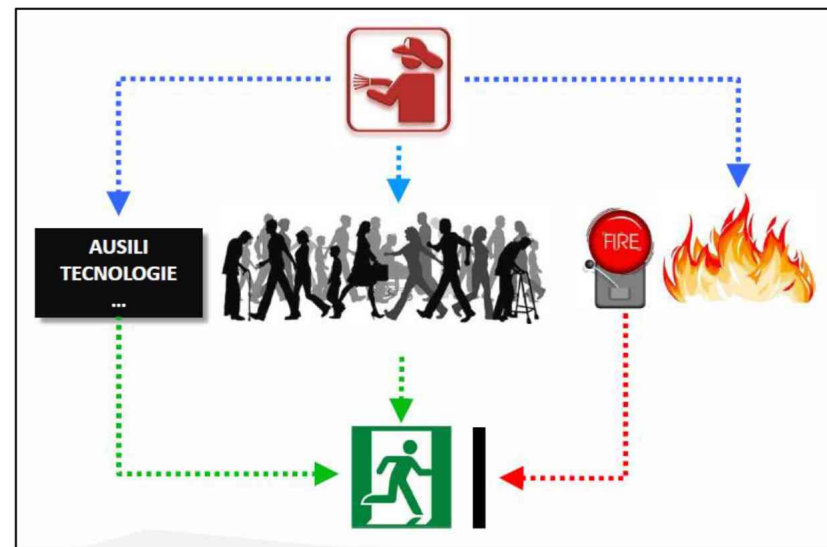
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.



Sicurezza

Una progettazione attenta alla sicurezza di tutti i fruitori di un ambiente costruito dovrà tener conto di:

- **Sistemi di allarme**
- **Percorsi per il raggiungimento di luoghi sicuri**
- **Soluzioni alternative qualora gli occupanti non possano raggiungere autonomamente un luogo sicuro**





Sistema di allarme



Impossibilità di udire

SEGNALE LUMINOSO

allarme in posizione individuabile e visibile, frequenza = 0,5-4 Hz (ISO 21542)



Impossibilità di vedere

SEGNALE SONORO

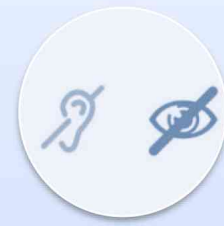
allarme regolato ad un volume percepibile ma non fastidioso (ISO 21542)



Impossibilità di comprensione

MESSAGGIO VOCALE

messaggio breve e comprensibile, almeno in due differenti lingue



Impossibilità di ascoltare e vedere

SEGNALE TATTILE

Integrazione di sistemi di allarme comuni e individuali

ricezione e comprensione



Percorsi

ACCESSIBILITÀ

- **Assenza di barriere architettoniche nei percorsi orizzontali (D.M. 236/89)**
- **Utilizzazione di ausili per l'esodo verticale (D.M. 3/8/2015)**

RICONOSCIBILITÀ

- **Segnaletica d'esodo per l'orientamento (D.M. 3/8/2015)**
- **Indicazioni per favorire il *wayfinding* (D.M. 3/8/2015, ISO 21542:2011)**



Riconoscibilità dei percorsi

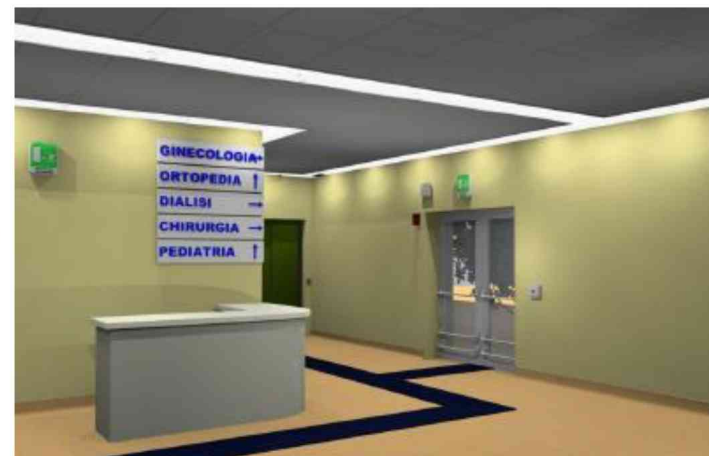
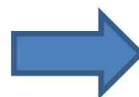
Configurare lo spazio in modo da favorire l'orientamento



Scegliere elementi di complemento e disporli in modo significativo



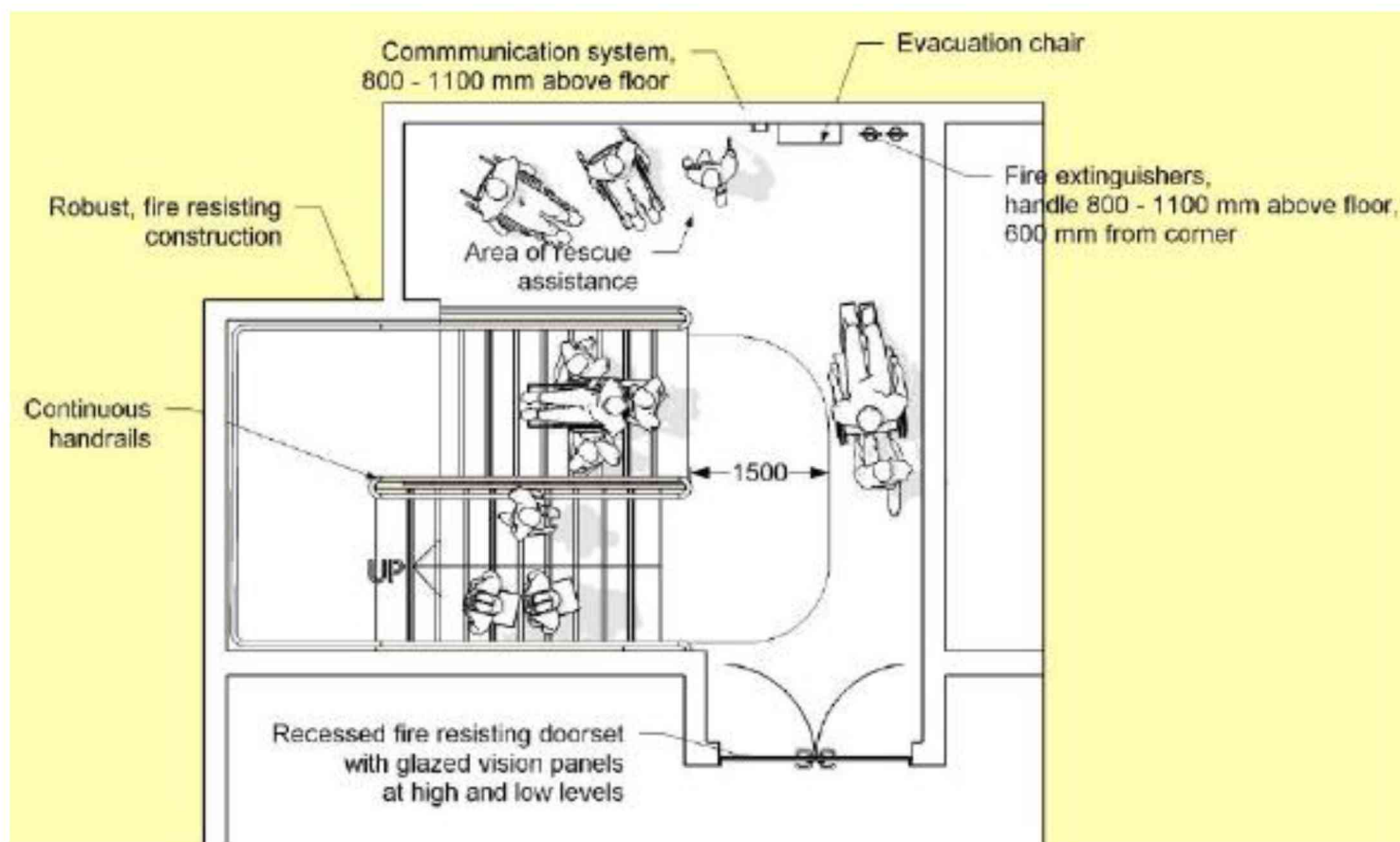
Elaborare artefatti comunicativi chiari per tutti e disporli adeguatamente





Spazi calmi

Progettazione esatta di spazi calmi (ISO 21542:2011)





Conclusioni

Un pianificazione della sicurezza accessibile facilita l'evacuazione di tutti perché **in situazioni di emergenza siamo tutti a disagio**

Per progettare bene è importante **comprendere le esigenze delle persone** che ne fruiranno

Rispettare tutte le norme non sempre è sufficiente per rispondere positivamente alle esigenze

Il progetto della sicurezza deve essere leggibile e chiaro a tutti, non solo agli addetti ai lavori



Grazie per l'attenzione



www.fiaba.org | info@fiaba.org